



COMUNE DI LEDRO PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 128 DEL 03/11/2016 della GIUNTA del COMUNE DI LEDRO

OGGETTO: Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2021. Approvazione del Bando di Gara, dei parametri per l'aggiudicazione ed ulteriori allegati. CIG Z111BD81C4.

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese novembre alle ore 15:30 , presso la sede del Comune di Ledro in Pieve di Ledro, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA DEL COMUNE DI LEDRO

sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Girardi Renato	Sindaco	Presente
Oliari Claudio	ViceSindaco	Presente
Fedrigotti Fabio	Assessore	Presente
Sartori Roberto	Assessore	Presente
Toniatti Maria Teresa	Assessore	Assente
Trentini Dario	Assessore	Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario comunale *dott.ssa Maria Flavia Brunelli*

Il Sindaco, **Renato Girardi**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2021. Approvazione del Bando di Gara, dei parametri per l'aggiudicazione ed ulteriori allegati. CIG Z111BD81C4.

Relazione.

Il prossimo 31 dicembre 2016 è in scadenza l'attuale convenzione di Tesoreria comunale, rinnovata per il periodo 2012-2016 e stipulata in data 24 febbraio 2012, contratto di Rep. n. 25, con la Cassa Rurale di Ledro BCC scarl, Istituto Associato Tesoriere Capofila per la gestione associata del Servizio di Tesoreria con la Cassa Centrale BCC Nord Est spa.

Con Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, in particolare, sono stati individuati gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento: nello specifico trovano applicazione gli articoli dal 209 al 226 (fatta esclusione dell'art. 212) del Titolo V intitolato Tesoreria.

Il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione n. 40 di data 2 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha approvato la Convenzione di Tesoreria che disciplina in particolare gli obblighi del Tesoriere, le modalità del servizio, le condizioni economiche e le ulteriori condizioni tecnico-operative.

Con riferimento alle modalità di affidamento del servizio in questione, precisato che il contratto di tesoreria si qualifica come rapporto concessorio e trattasi quindi di affidamento in concessione, la normativa di riferimento è la seguente:

- il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22. In particolare, il comma 1 dell'articolo 23 del Testo Unico dispone che i comuni affidano il servizio tesoreria ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385;
- l'art. 210 del Titolo V del D.Lgs. n. 267/2000 il cui comma 1 dispone in particolare che l'affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante le procedure di evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
- l'art. 104 del Regolamento di contabilità vigente il cui comma 1 stabilisce che il servizio di tesoreria deve essere affidato mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa alla quale devono essere invitati almeno tre istituti di credito, ad un istituto ovvero a più istituti di credito tra loro associati;
- la Legge Provinciale n. 2 di data 9 marzo 2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina sulle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012.”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”.

Stante la normativa nazionale soprarchiamata, sopravvenuta e di grado superiore rispetto all'attuale Regolamento di contabilità, in attesa che lo stesso venga adeguato, l'affidamento del servizio di tesoreria seguirà le regole relative alle procedure di evidenza pubblica, pertanto si

procederà alla pubblicazione degli atti sul sito internet dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti (APAC), in sostituzione di tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità a mezzo stampa sui quotidiani a livello locale e nazionale ai sensi dell’art. 13 della L.P. n. 2/2016, nonché sul sito internet del Comune di Ledro.

Si rende ora necessario procedere ad indire una gara ad evidenza pubblica, previa approvazione del Bando di gara e dei parametri di valutazione delle offerte, unitamente ai fac-simili dei modelli di partecipazione alla gara e di presentazione delle offerte.

La scelta del contraente avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che prevede quindi la presentazione di un’offerta tecnica (con riguardo ad elementi quali ad esempio la presentazione di proposte di servizi innovativi e migliorativi, aggiuntivi rispetto alla convenzione, ed altri elementi tecnici) e di un’offerta economica (che comprenda elementi quali ad esempio i tassi di interesse attivo e passivo, valute per riscossioni e pagamenti, commissioni per particolari servizi bancari, commissione su eventuali fideiussioni, ed altri aspetti economici che saranno precisati in sede di bando di gara).

Per quanto riguarda il valore del contratto, considerando che il servizio è svolto a titolo gratuito, è stabilito in euro 30.000,00.-, compreso l’eventuale periodo di rinnovo del contratto stesso (quindi un periodo temporale pari a dieci anni), sulla base dei costi sostenuti nell’ultimo quinquennio, presi a riferimento come dato storico, e tenuto conto di elementi aggiuntivi previsti nelle nuova convenzione di Tesoreria rispetto alle attuali condizioni contrattuali.

La Giunta comunale con il presente provvedimento intende quindi approvare il Bando di gara ed i parametri di valutazione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, unitamente ai fac-simili dei modelli di partecipazione alla gara e di presentazione delle offerte al fine di procedere all’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021, con possibilità di rinnovo.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 di data 2 novembre 2016, immediatamente esecutiva;

atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;

accertata l’urgenza di dare immediata esecutività al presente provvedimento, al fine di consentire il rispetto dei tempi della procedura di gara entro i termini di scadenza dell’attuale contratto, così come previsto dall’articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 di data 31 marzo 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18/I-II del 04.05.2010 e ss.mm.ii;

visto il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 8 marzo 2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica e relativi allegati;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

vista la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, la quale dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applichino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

vista la Legge Regionale 15 dicembre 2015, n. 31;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

dato atto che non è previsto il versamento del contributo ANAC, stante l'importo di contratto, così come indicato nella Deliberazione n. 163 di data 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella figura del Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

rilevato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

visto il parere favorevole ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Settore finanziario;
- in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

visto il Regolamento di contabilità del Comune di Ledro approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di procedere all'indizione della gara mediante procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Ledro per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021, con possibilità di rinnovo;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bando di gara, l'elaborato “Parametri per l'aggiudicazione” ed i fac-simili dei modelli di partecipazione e di redazione dell'offerta tecnica ed economica che, unitamente allo Schema di Convenzione di Tesoreria approvata con

deliberazione del Consiglio comunale n. 40 di data 2 novembre 2016, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il valore del contratto di concessione del Servizio Tesoreria è stimato in euro 30.000,00.-, come meglio esplicitato in premessa;
4. di dare atto che ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. il CIG relativo alla procedura di affidamento di cui all'oggetto Z111BD81C4 ;
5. di precisare che, in linea con i principi di trasparenza, pari condizioni e libera concorrenza, l'indizione della gara sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Ledro e sul sito internet dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti (APAC), in sostituzione di tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità a mezzo stampa sui quotidiani a livello locale e nazionale (art. 13 L.P. n. 2/2016);
6. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario tutti gli adempimenti necessari al fine di dare esecuzione al presente provvedimento;
7. di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario, in adempimento alla deliberazione del Consiglio comunale n. 40 di data 2 novembre 2016 alla stipula della convenzione nonché a tutti gli adempimenti connessi, e di autorizzare ad inserire nella stessa le eventuali modifiche non sostanziali quali integrazioni di dettaglio o di carattere descrittivo che si dovessero rendere opportune, ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti, senza necessità di ulteriore approvazione;
8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5F) dell'articolo 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. n. 104 di data 2 luglio 2010.

In particolare:


- il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo Regionale è 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Renato Girardi



IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Flavia Brunelli





Comune di Ledro
Provincia Autonoma di Trento
Via Vittoria, 5
38067 Ledro (TN)

Settore Finanziario

Sede: Via Vittoria, 5 – Ledro

Tel. 0464-592742/740 Fax 0464-592741

e-mail: monica.gemma@comune.ledro.tn.it

pec: settore.finanziario@pec.comune.ledro.tn.it

Ladro, _____

Prot. n. _____

(da citare nella corrispondenza)

Codice CIG n. _____

Data pubblicazione bando: _____

Termine presentazione offerta: ore 12.00 del giorno _____

Apertura buste: ore 12.00 del giorno _____

Valutazione offerta anomala: NO

Contributo ANAC: NO

AVCPASS: NO

Subappalto: NON AMMESSO

BANDO DI GARA

**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI LEDRO**

PER IL PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2021, con opzione di rinnovo

1. DATI GENERALI DELLA CONCESSIONE

OGGETTO

Oggetto del presente bando è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria. Tale servizio consiste nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, l'amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi per cauzioni ed altro nonché tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalle norme pattizie.

Il servizio è regolato dal presente bando, dal documento "Parametri per l'aggiudicazione" e dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 di data 2 novembre 2016; lo stesso verrà svolto in conformità alla legge, allo Statuto dell'Ente ed al vigente Regolamento di contabilità. In particolare si applica il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per gli articoli da 209 a 226, la cui

applicazione è stata disposta con L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, nonché il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e ss.mm.ii.). Agli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige non si applicano le disposizioni inerenti al regime della tesoreria unica di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 279/1997.

Per lo svolgimento della presente procedura di gara sarà applicata la L.P. n. 23/1990, la L.P. n. 2/2016 e, per quanto applicabile, il D.Lgs. n. 50/2016.

VALORE DEL SERVIZIO

Il servizio è reso senza corresponsione di un corrispettivo ai sensi dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 di data 2 novembre 2016.

Il valore complessivo stimato della concessione, ai soli fini del contratto, è stato stimato in euro 30.000,00.-, in base alle motivazioni riportate nella determinazione di approvazione del presente bando di gara.

Sono a carico dell'istituto bancario aggiudicatario tutte le spese, diritti ed imposte, inerenti e conseguenti al contratto.

Al fine di permettere agli istituti di credito concorrenti di formulare un'offerta ponderata sulle caratteristiche del servizio per il Comune di Ledro, si forniscono i dati di cui all'allegato denominato "Dati e informazioni sul servizio tesoreria".

Dovrà altresì essere tenuto in considerazione il sistema di gestione del fabbisogno di cassa della Provincia Autonoma di Trento, secondo la Nota informativa del Servizio Autonomie Locali provinciale di data 22 agosto 2016, prot. n. S110/16/437992/1.1.2/8-16

(link: <http://www.autonomielocali.provincia.tn.it> >>Finanza locale >>Erogazioni – Cassa del Trentino Documento "Modalità di erogazione trasferimenti provinciali e mensilità 2016 fondi parte corrente").

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di cinque anni solari, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, e potrà essere rinnovato per ulteriori cinque anni anche frazionabili, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, alle medesime condizioni contrattuali e/o in presenza di condizioni migliorative. E' fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio di tesoreria anche dopo la data di scadenza della convenzione, per almeno sei mesi, o comunque fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria deve essere svolto presso locali situati nel territorio del Comune di Ledro.

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER I CONCORRENTI

Il presente Bando di Gara, la Convenzione di Tesoreria, l'elaborato "Parametri per l'aggiudicazione" ed i fac simili predisposti dall'Amministrazione: fac-simile di dichiarazioni per la partecipazione alla gara (allegati A1 e A2), fac-simile di dichiarazione relativa al possesso dei requisiti (allegati B1 e B2), offerta tecnica "Modello offerta tecnica" (allegato C), offerta economica "Modello offerta economica" (allegato D), dati ed informazioni sull'attuale servizio tesoreria sono disponibili sul sito internet www.comune.ledro.tn.it nella sezione Bandi e Gara e Concorsi e possono essere ritirati in copia presso il Comune di Ledro - sportello polifunzionale sede municipale: Via Vittoria, 5 – piano terra – 38067 Ledro (TN) – orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

Pertanto è possibile ottenere chiarimenti ed informazioni a carattere procedurale e tecnico-amministrativo sulla presente procedura unicamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Servizio Finanziario tramite PEC all'indirizzo settore.finanziario@pec.comune.ledro.tn.it almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di carattere generale ed eventuali integrazioni o rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicate sul sito internet: www.comune.ledro.tn.it alla sezione "Bandi di gara" almeno 6 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici hanno pertanto l'onere di

visitare il sito fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali note inerenti la presente gara.

Responsabile della procedura di gara ai sensi della L.P. n. 23/1992: Responsabile del Settore Finanziario – Gemma Monica.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016, al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso, in possesso dei requisiti richiesti, che presenti l'**offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base degli elementi indicati nell'allegato denominato "Parametri per l'aggiudicazione", elementi a cui saranno attribuiti i fattori ponderali indicati nello stesso allegato.

3. INOLTRO DEL PLICO CONTENTENTE L'OFFERTA

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore del giorno 2016, al COMUNE DI LEDRO – Sportello polifunzionale – Via Vittoria, 5 - piano terra - 38067 LEDRO, in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b) mediante plico analogo inoltrato da corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta all'ufficio sopra indicato che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento.

Per la consegna delle offerte, l'ufficio è aperto nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Contatti sportello polifunzionale: telefono: 0464/592700 - fax: 0464/592721

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Ledro ove, per disgridi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà ammessa in sede di gara alcuna ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque modificare l'offerta già presentata, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta.

L'offerta e gli altri documenti richiesti dovranno essere racchiusi in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo dell'Istituto di credito o società e la dicitura:

"GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LEDRO"

Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento della gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Tale plico dovrà contenere:

- A. una busta chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, contenente in particolare:

- l'istanza di ammissione e dichiarazione dei requisiti di ordine generale e speciale;
- eventuale documentazione e altre dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 6.;
- schema di convenzione approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 2 novembre 2016, sottoscritto in ogni sua pagina;

- B. una busta chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: "**BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA**", contenente l'offerta tecnica da presentarsi **a pena di esclusione**;
- C. una busta chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: "**BUSTA C – OFFERTA TECNICA**", contenente l'offerta economica **a pena di esclusione**.

Per quanto attiene al dettaglio della documentazione da presentare si rinvia al successivo paragrafo 6.

Per la redazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica si rinvia alle indicazioni inserite nell'elaborato "Parametri per l'aggiudicazione".

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

L'APERTURA DELLE BUSTE AVVERRA' IN SEDUTA PUBBLICA

**PRESSO LA SALA RIUNIONI DEL COMUNE DI LEDRO SITA AL TERZO PIANO DELLA SEDE
IN VIA VITTORIA , 5 – 38067 LEDRO (TN)**

IL GIORNO ___/___/___ ALLE ORE ___:

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara con avviso di pubblicato sul sito www.comune.ledro.tn.it oppure con avviso via pec inviata a tutti i concorrenti ammessi.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), in possesso dei requisiti generali previsti all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli speciali stabiliti dal presente bando di gara.

La presentazione dell'offerta in caso di raggruppamenti da costituire avviene secondo le disposizioni dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti con l'indicazione dei ruoli e della percentuale di compartecipazione.

Per i consorzi la domanda di ammissione deve contenere l'indicazione delle denominazioni di tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio gli istituti di credito in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere sede legale in un paese UE;
2. essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 o soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

3. essere iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività analoghe a quelle oggetto di affidamento;
4. aver gestito o gestire con buon esito per/da almeno tre anni nell'ultimo quinquennio (2011-2015) il servizio di tesoreria con ordinativo informatico per un Ente Locale con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti;
5. avere una filiale attiva in Ledro (o impegnarsi ad attivarne una in caso di aggiudicazione della concessione) entro l'inizio del Servizio di Tesoreria;
6. requisiti di cui al successivo paragrafo 6;

Nel caso di raggruppamenti temporanei :

- i requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai punti precedenti punti 2. e 3. devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento;
- i requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai precedenti punti 4. e 5. possono essere posseduti da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti al raggruppamento.

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

A) Nella busta "A" – Documentazione amministrativa" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. *ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE.*

Tale dichiarazione è da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, secondo il modello **Allegato A**, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000) in corso di validità. Si ribadisce che la dichiarazione prodotta dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste nel suddetto modello, complete di tutti i dati richiesti, fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio.

La dichiarazione **deve attestare:**

a) DATI IDENTIFICATIVI E FORMA DELLA PARTECIPAZIONE

❖ (se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

❖ (se consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa.

b) REQUISITI DI ORDINE GENERALE - MOTIVI DI ESCLUSIONE

- **L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per i motivi non espressamente previsti dalla normativa provinciale;**

oppure

- **di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.**

Si riportano di seguito i riferimenti normativi: art. 24 L.P. n. 2/2016 – art. 57 della Direttiva 2014/24/UE – art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.

art. 24 legge provinciale n. 2 del 2016
Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.
3. **L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.**
4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. **Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.**
5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.
7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.
8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la

normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.

Articolo 57 Direttiva 2014/24/UE
Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;
- e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

- a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
- b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una

- procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;
- c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;
- d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
- e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive [ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE: *"il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto"*].
- f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;
- g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;
- h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59; o
- i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli

Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma

- 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

c) ALTRE DICHIARAZIONI

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il COMUNE DI LEDRO da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo/e ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- di avere preso visione del "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dal Comune di Ledro con deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 19/11/2014, il cui art. 2 estende l'ambito soggettivo di applicazione del Codice "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione" e la cui violazione comporterà la risoluzione o la decadenza dal rapporto con l'Amministrazione comunale;
- di non svolgere incarichi di amministratore per il Comune di Ledro ovvero di presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dal Comune di Ledro.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 3, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

Si rinvia a quanto prescritto dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 con specifico riferimento ai soggetti che devono rilasciare la dichiarazione relativamente alle sentenze e condanne (art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 - art. 57 comma 1 Direttiva 2014/24/UE – **Allegato A/1**).

L'amministrazione procederà alla valutazione di quanto dichiarato ai sensi del presente paragrafo durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato nel successivo paragrafo lettera d).

d) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accettare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

e) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente paragrafo 5.

f) ULTERIORI INDICAZIONI

- Nel caso di sottoscrizione dell'offerta da parte di procuratore, nella busta A – Documentazione amministrativa dovrà essere inserito originale o copia conforme della procura institoria o della procura speciale.
- In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la dichiarazione, Allegato A, dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti del raggruppamento/consorzio ordinario che intendono raggrupparsi, ovvero compilata singolarmente e separatamente da ciascuno di essi; dovrà inoltre riportare espressamente l'intenzione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di costituirsi in forma di raggruppamento/consorzio stesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'impegno ad adempiere fedelmente ed integralmente a quanto disposto dai citati articoli ed indicando espressamente il soggetto giuridico capogruppo mandatario/consorziato e le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti associati con relativa quota percentuale.
- In caso di Associazione Temporanea di Imprese o consorzio già costituiti o stabili, la dichiarazione, Allegato A, dovrà essere resa dal legale rappresentante della capogruppo

ovvero del consorzio. La medesima dichiarazione dovrà essere prodotta anche dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio; dovrà inoltre essere presentato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autenticata del consorzio.

Tutti i requisiti di cui al presente paragrafo 6. A) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

2. SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DI DATA 2 NOVEMBRE 2016, SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PAGINA.

B) Nella busta "B – Offerta economica" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

L'offerta economica, in bollo, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. L'offerta economica, redatta utilizzando preferibilmente il modello **Allegato B**, dovrà essere sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante dell'istituto, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso.

Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Le dichiarazioni relative all'offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell'offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.

In caso di discordanza tra importi indicati in cifre ed in lettere si terrà conto del dato espresso in lettere.

L'offerta presentata sarà valida e vincolante per la durata di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte stabilito dal presente bando di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara, all'ulteriore verifica e controllo del documento offerta e dei documenti a corredo presentati.

C) Nella busta "C – Offerta tecnica" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Offerta tecnica, in bollo, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. L'offerta tecnica, redatta utilizzando preferibilmente il modello **Allegato C**, secondo le modalità previste nel documento "Parametri per l'aggiudicazione" dovrà essere sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante dell'istituto, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara, all'ulteriore verifica e controllo del documento offerta e dei documenti a corredo presentati.

7. PROCEDURA DI GARA

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il Presidente del seggio di gara, nella prima seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

- ad aprire i plichi presentati, entro il termine fissato, e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola in ciascun foglio e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;

- a sospendere eventualmente la procedura di gara per la richiesta di integrazione/regolarizzazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 procedendo secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 6 lettera d);
- ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, riscontrandone il contenuto attraverso la lettura dell'intestazione dei singoli fascicoli contenuti e verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara;
- a dichiarare chiusa la seduta di gara e a trasmettere alla Commissione tecnica, appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, le buste contenenti le offerte tecniche, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo.

La Commissione tecnica procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando nonché dell'elaborato "Parametri per l'aggiudicazione" alla valutazione delle offerte e all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmette i suddetti verbali, contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le eventuali proposte di esclusione delle offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche per estratto, dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo e, qualora ritenga correttamente concluso l'operato della Commissione tecnica, provvede:

- a) ad escludere, se del caso, i concorrenti sulla base della proposta della commissione tecnica e a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica dei concorrenti non esclusi;
- b) a dare lettura delle offerte economiche presentate.

Risulterà aggiudicatario l'offerente che avrà totalizzato complessivamente il maggiore punteggio sulla base dei parametri di cui all'allegato denominato "Parametri per l'aggiudicazione".

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione, mentre sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, non vincolerà il Comune fino al momento della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, riservandosi il Comune medesimo, fino a quel momento, il pieno diritto di annullare o revocare tale aggiudicazione. In questa eventualità nessun indennizzo né rimborso spese sarà dovuto all'aggiudicatario.

Il Comune, quando esigenze di servizio lo richiedano, potrà dichiarare l'offerta impegnativa per la concorrente aggiudicataria non appena effettuata l'aggiudicazione se successiva al 31 dicembre 2016 e anche prima della stipulazione del contratto. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto dal 1° gennaio 2017, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente bando di gara, dalla convenzione, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

Qualora in sede di verifica dei requisiti dichiarati dalle imprese concorrenti, venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni, il Comune procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, con facoltà di esclusione del concorrente dalle successive gare dell'Ente, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.

Qualora dalle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale risulti che l'aggiudicatario non è in possesso di alcuni di essi, lo stesso verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione definitiva.

Inoltre il Comune potrà revocare l'aggiudicazione se l'aggiudicatario non interverrà alla stipulazione del contratto entro il termine indicato con comunicazione scritta.

In tutti i casi di mancata aggiudicazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, l'Amministrazione avrà la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI

Fatto salvo il caso di irregolarità formali non compromettenti la *par condicio* delle imprese concorrenti, qualora ricorra l'interesse dell'Ente a garantire la massima partecipazione alla gara nel rispetto della *par condicio* fra le stesse imprese partecipanti e l'omissione non sia di entità tale, anche in funzione dell'interesse che si intende garantire, da richiedere una integrazione documentale, il concorrente verrà invitato a mezzo comunicazione scritta, anche solo via fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero i soggetti muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale potrà richiedere l'esibizione di un documento di identità.

Si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire all'Amministrazione un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

Comporta **l'esclusione automatica** dalla procedura la mancanza della busta B e C, contenenti rispettivamente l'offerta economica e l'offerta tecnica.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Il Presidente, per ragioni organizzative, ha facoltà di sospendere la gara e di rinviarla. Tale facoltà è riconosciuta anche nel caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative inerenti la gara stessa.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955.

Nel termine che verrà indicato dall'Ente, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare tutti i documenti per addivenire alla stipulazione del contratto e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto stesso. Ove, nel termine indicato dall'Ente, l'impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, l'Ente, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'impresa stessa dall'aggiudicazione e richiedere il risarcimento dei danni.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito dell'esito positivo delle verifiche dell'assenza dei motivi di esclusione nonché dei requisiti di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione potrà autorizzare **l'esecuzione anticipata del servizio** immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto decorso il termine di cui all'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione entro i termini che saranno successivamente comunicati all'impresa aggiudicataria.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse, diritti e spese relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, senza diritto di rivalsa.

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Ledro intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003 sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;

- il titolare del trattamento è il Comune di Ledro;
- responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Finanziario;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Con motivata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. di data 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento di eventuali relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

Ledro,

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LEDRO
PER IL PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2021, con opzione di rinnovo**

PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE

L'offerta dovrà essere presentata e redatta in conformità alle prescrizioni del Bando di gara e del presente documento. Essa dovrà essere composta da un'offerta economica ed un'offerta tecnica in regola con la vigente normativa in materia di imposta di bollo.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16, lett. C), 17 e 73, comma6, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, in base agli elementi a seguito indicati.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa la stazione appaltante assume gli elementi e i relativi fattori ponderati di seguito indicati:

- PREZZO: punti massimi **80**
- QUALITA': punti massimi **20**

TOTALE PUNTI MASSIMI 100

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta economica saranno attribuiti dalla commissione di gara applicando le formule riportate al punto I) ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA – OFFERTA ECONOMICA.

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione di gara applicando le formule riportate al punto II) ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA – OFFERTA TECNICA.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti) risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta economica e del punteggio attribuito all'offerta tecnica, con le modalità di seguito indicate.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva quindi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non saranno ammesse offerte economiche:

- parziali;
- condizionate.

Tutti gli elementi di offerta dovranno essere espressi con un massimo di tre decimali, senza arrotondamento.

Tutti i punteggi saranno assegnati con arrotondamento al secondo decimale (l'eventuale arrotondamento del terzo decimale verrà effettuato sulla base del metodo matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonderà per difetto, mentre se uguale o superiore a 5 si arrotonderà per eccesso).

I) ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA – OFFERTA ECONOMICA

N.	Riferimento articolo convenzione	Elementi di natura quantitativa (punteggio massimo complessivo 80 punti)	Punteggio massimo	Criteri di attribuzione dei punteggi
1	Art. 21 Comma 1	Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria: offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali.	20	Al concorrente che offre il minore spread, verranno attribuiti 20 (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offertan x 20
2	Art. 21 comma 3	Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria nonché altri conti correnti attivati o da attivare intestati agli Agenti contabili o altri soggetti pubblici (art.19 convenzione.): offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali.	20	Al concorrente che offre il maggiore spread, verranno attribuiti 20 (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offertan/offerta migliore x 20
3	Art. 8 Comma 2	Commissione per servizi bancari diversi dal servizio di "addebito diretto SEPA", relativi sia a pagamenti che a riscossioni (ad esempio MAV, ecc...) effettuati sia da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal Tesoriere sia dai titolari di conti correnti accessi presso filiali del Tesoriere.	10	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 10 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offertan x 10. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
4	Art. 25	Importo sponsorizzazione annua, IVA esclusa, a sostegno di iniziative sociali, istituzionali e investimenti organizzati o patrocinati dal Comune, concordati con il Comune medesimo.	7	Al concorrente che offre il maggior importo di sponsorizzazione verranno attribuiti 7 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offertan/offerta migliore x 7. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
5	Art. 9 comma 2	Spese di gestione del sistema di pagamento elettronico che permetta di accettare pagamenti, per i servizi addebitati agli utenti, attraverso carta di credito interagendo con le procedure informatiche dell'Ente.	6	Al concorrente che offre la minore spesa verranno attribuiti 6 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offertan x 6. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
6	Art. 8 comma 3 Art. 15	Commissione annua per eventuali fideiussioni a favore di terzi.	5	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offertan x 5. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.

7	Art. 10 Comma 19	Spese di bonifico a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti bancari diversi dal Tesoriere (massimo 1 euro).	4	Al concorrente che offre la minore spesa verranno attribuiti 4 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offertan x 4. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
8	Art. 9 comma 2	Costo unitario per la fornitura di ciascuna apparecchiatura destinata alla postazione POS/PagoBancomat con possibilità di collegamento tramite rete locale LAN e/o SIM telefonica, aggiuntiva alle n. 3 postazioni la cui apparecchiatura è fornita gratuitamente.	4	Al concorrente che offre il minor costo verranno attribuiti 4 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offertan x 4. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
9	Art. 9 comma 2	Commissione percentuale media sull'importo delle transazioni effettuate tramite POS/PagoBancomat, per le postazioni aggiuntive alle n. 3 postazioni per cui non viene applicata alcuna commissione calcolata con la seguente formula (commissione offerta per pagamento con carte di credito in percentuale sull'importo delle transazioni + commissione circuito PagoBancomat in percentuale sull'importo delle transazioni)/2.	4	Al concorrente che offre la minore commissione media, calcolata come descritto a fianco, verranno attribuiti 4 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offertan x 4. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.

II) ELEMENTI DI NATURA QALITATIVA – OFFERTA TECNICA

N.	Riferimento articolo convenzione	Elementi di natura quantitativa (punteggio massimo complessivo 20 punti)	Punteggio massimo	Criteri di attribuzione dei punteggi
1		Sportelli presenti sul territorio comunale alla data di scadenza del Bando.	5	Il punteggio sarà attribuito in ragione di 1 punto per ogni sportello presente.
2		Numero di contratti in essere per la gestione di Servizi di Tesoreria per enti aventi sede sul territorio della Provincia Autonoma di Trento alla data di scadenza del Bando. Per la definizione di “ente” si fa riferimento all’articolo 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50 di data 18/04/2016.	6	Il punteggio sarà così attribuito: – fino a 5 enti: 2 punti – da 6 a 10 enti: 3 punti – oltre 10 enti: 6 punti
3		Distanza tra la sede comunale e la sede dello sportello di tesoreria.	4	Il punteggio sarà così attribuito: Raggio fino a 400 m.: 4 punti Raggio oltre i 400 m.: 2 punti
4	Art. 12	Modalità di effettuazione del servizio gratuito di conservazione documentazione informatica.	3	Il punteggio verrà attribuito sulla base della valutazione della relazione presentata dal concorrente, a discrezione della Commissione.
5		Numero di contratti in essere per la gestione di Servizi di Tesoreria per enti aventi sede sul territorio nazionale alla data di scadenza del Bando. Per la definizione di “ente” si fa riferimento all’articolo 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50 di data 18/04/2016.	2	Il punteggio sarà così attribuito: – fino a 100 enti: 1 punti – da 101 a 300 enti: 1,5 punti – oltre 300 enti: 2 punti

Imposta di
bollo
Euro 16,00

MODELLO ALLEGATO B

OFFERTA ECONOMICA

Spett.le
COMUNE DI LEDRO
Via Vittoria 5
38067 – LEDRO

Oggetto: **Bando di gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Ledro, per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2021, con opzione di rinnovo.**

Il sottoscritto _____, nato a _____
in provincia di _____ il ____ / ____ / ____ , in qualità di legale rappresentante
dell'Istituto _____
P.IVA _____, codice fiscale _____
avente sede in via _____, a _____ cap _____ prov. (____)

OFFRE E SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO

ad applicare, per tutta la durata contrattuale, e secondo quanto previsto dalla Convenzione di Tesoreria (che si dichiara di conoscere ed accettare, avendola letta integralmente), le seguenti condizioni economiche:

N.	Elementi di natura quantitativa	OFFERTA
1	Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria: offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali.	
2	Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria nonché altri conti correnti attivati o da attivare intestati agli Agenti contabili o altri soggetti pubblici (art.19 convenzione.): offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali.	

3	Commissione per servizi bancari diversi dal servizio di “addebito diretto SEPA”, relativi sia a pagamenti che a riscossioni (ad esempio MAV, ecc...) effettuati sia da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal Tesoriere sia dai titolari di conti correnti accessi presso filiali del Tesoriere.	
4	Importo sponsorizzazione annua, IVA esclusa, a sostegno di iniziative sociali, istituzionali e investimenti organizzati o patrocinati dal Comune, concordati con il Comune medesimo.	
5	Spese di gestione del sistema di pagamento elettronico che permetta di accettare pagamenti, per i servizi addebitati agli utenti, attraverso carta di credito interagendo con le procedure informatiche dell'Ente.	
6	Commissione annua per eventuali fideiussioni a favore di terzi.	
7	Spese di bonifico a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti bancari diversi dal Tesoriere (massimo 1 euro).	
8	Costo unitario per la fornitura di ciascuna apparecchiatura destinata alla postazione POS/PagoBancomat con possibilità di collegamento tramite rete locale LAN e/o SIM telefonica, aggiuntiva alle n. 3 postazioni la cui apparecchiatura è fornita gratuitamente.	
9	Commissione percentuale media sull'importo delle transazioni effettuate tramite POS/PagoBancomat, per le postazioni aggiuntive alle n. 3 postazioni per cui non viene applicata alcuna commissione calcolata con la seguente formula (commissione offerta per pagamento con carte di credito in percentuale sull'importo delle transazioni + commissione circuito PagoBancomat in percentuale sull'importo delle transazioni)/2.	

Luogo e data

_____ , lì _____

Il legale rappresentante

Imposta di
bollo
Euro 16,00

MODELLO ALLEGATO C

OFFERTA TECNICA

Spett.le
COMUNE DI LEDRO
Via Vittoria 5
38067 – LEDRO

Oggetto: **Bando di gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Ledro, per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2021, con opzione di rinnovo.**

Il sottoscritto _____, nato a _____
in provincia di _____ il ____ / ____ / ____ , in qualità di legale rappresentante
dell'Istituto _____
P.IVA _____, codice fiscale _____
avente sede in via _____, a _____ cap _____ prov. (____)

DICHIARA

di possedere, per tutta la durata contrattuale, e secondo quanto previsto dalla Convenzione di Tesoreria (che si dichiara di conoscere ed accettare, avendola letta integralmente), i seguenti elementi tecnici:

N.	Elementi di natura qualitativa	Offerta tecnica
1	Sportelli presenti sul territorio comunale alla data di scadenza del Bando.	
2	Numero di contratti in essere per la gestione di Servizi di Tesoreria per enti aventi sede sul territorio della Provincia Autonoma di Trento alla data di scadenza del Bando. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'articolo 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50 di data 18/04/2016.	
3	Distanza tra la sede comunale e la sede dello sportello di tesoreria.	
4	Modalità di effettuazione del servizio gratuito di conservazione	

	documentazione informatica.	
5	Numero di contratti in essere per la gestione di Servizi di Tesoreria per enti aventi sede sul territorio nazionale alla data di scadenza del Bando. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'articolo 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50 di data 18/04/2016.	

Luogo e data

_____ , lì _____

Il legale rappresentante



COMUNE DI LEDRO

Provincia Autonoma di Trento

CONVENZIONE DI TESORERIA

Allegato alla deliberazione consiliare n.40 di data 02/11/2016

INDICE

ART. 1 - DISCIPLINA	1
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.....	1
ART. 3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.....	1
ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE	2
ART. 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO.....	2
ART. 6 - LUOGO DI SVOLGIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	2
ART. 7 - GESTIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 8 - CONDIZIONI E SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	4
ART. 9 - RISCOSSIONI.....	5
ART. 10 - PAGAMENTI.....	7
ART. 11 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI.....	9
ART. 12 - CONSERVAZIONE INFORMATICA.....	10
DI MANDATI E REVERSALI ELETTRONICHE E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI	10
ART. 13 - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	10
ART. 14 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10
ART. 15 - GARANZIA FIDEIUSSORIA	11
ART. 16 - UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE.....	11
ART. 17 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO	11
ART. 18 - OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE.....	12
ART. 19 – SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI COLLEGATI ALL'ENTE	12
ART. 20 - VIGILANZA, VERIFICHE ED ISPEZIONI	12
ART. 21 - TASSO DEBITORE E CREDITORE	12
ART. 22 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO	13
ART. 23 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA.....	13
ART. 24 - IMPOSTA DI BOLLO	13
ART. 25 - SPONSORIZZAZIONI.....	13
ART. 26 - PENALI.....	13
ART. 27 - DECADENZA DEL TESORIERE	14
ART. 28 - FACOLTÀ DI RECESSO	14
ART. 29 - CLAUSOLA SOCIALE E COPERTURA ASSICURATIVA.....	15
ART. 30 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	15
ART. 31 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	15

ART. 32 - DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	15
ART. 33 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO.....	15
ART. 34 - SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE.....	15
ART. 35 - RINVIO	15
ART. 36 - CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI.....	16

COMUNE DI LEDRO

Provincia Autonoma di Trento

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

Art. 1 - Disciplina

1. Il Comune di Ledro (di seguito, brevemente, "Ente" o "Comune") affida a (di seguito, brevemente, "Tesoriere"), che accetta, il Servizio Tesoreria del Comune di Ledro.
2. Il Servizio di Tesoreria verrà svolto in conformità alla legge, allo Statuto, ai vigenti Regolamenti ove compatibili e disposizioni organizzative interne, alle istruzioni tecniche ed informatiche dell'Ente, nonché ai patti di cui alla presente convenzione. In particolare si applica il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per gli articoli da 209 a 226 (fatta esclusione dell'art. 212), la cui applicazione è stata disposta con L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, nonché il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n.1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22). Agli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige non si applicano le disposizioni inerenti al regime della tesoreria unica di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 279/1997.

Art. 2 - Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori.
2. Di norma, e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria disponibilità nelle riscossioni, restano sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
3. Tutte le riscossioni, anche quelle effettuate tramite concessionario, o altri incaricati della riscossione, saranno comunque versate nel conto di Tesoreria.
4. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune.

Art. 3 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, a norma dell'art. 23 del D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L e ss.mm.ii., ad un Istituto di Bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii..
2. L'affidamento viene effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
3. Nel caso di affidamento del Servizio di Tesoreria a più banche associate fra loro secondo accordi di collaborazione, la banca che funge da capofila deve assumersi, anche per conto delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dalla presente Convenzione nonché le relative responsabilità. E' considerato idoneo sportello

anche quello di un istituto di credito non capofila, nel rispetto delle prescrizioni della presente convenzione.

Art. 4 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, per un periodo di tempo non superiore all'originario affidamento.
2. All'atto della cessazione del servizio regolamentato dalla presente convenzione, il Tesoriere è tenuto a trasmettere all'Ente tutti gli archivi, anche informatizzati ed eventuali documenti cartacei (registri, bollettari e quant'altro) inerenti la gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica.
3. Per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza (originaria o rinnovata) del contratto, e comunque fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria senza alcun onere in capo all'Ente. Il Tesoriere, preventivamente autorizzato dal Comune, trasferirà direttamente al nuovo Tesoriere dell'Ente con la massima celerità, senza applicare alcun diritto o commissione, le somme destinate all'Ente eventualmente accreditate presso i propri sportelli mediante bonifico.

Art. 5 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi entro il primo mese del nuovo anno e che sarà comunque contabilizzata con riferimento all'anno precedente.

Art. 6 - Luogo di svolgimento e organizzazione del servizio

1. Il Servizio di Tesoreria potrà essere svolto secondo le modalità organizzative che l'istituto bancario affidatario riterrà più opportune; in ogni caso, dovrà essere garantita per tutta la durata del servizio, la presenza sul territorio comunale di almeno uno sportello nel quale sia assicurato lo svolgimento del servizio a favore dell'utenza e per la tenuta dei rapporti con il Comune, con un'apertura al pubblico tutti i giorni lavorativi del calendario ufficiale delle banche e nell'orario in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico. Qualora lo sportello fosse situato oltre un raggio di 400 metri dalla sede dell'Ente, sarà compito del Tesoriere recarsi in Comune con orario e modalità da concordare con il Servizio Finanziario, comunque almeno una volta a settimana, per il ritiro e la consegna della documentazione/corrispondenza e per il ritiro dei contati riscossi dai riscuotitori speciali dell'Ente.
2. L'istituto bancario in sede di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, indicherà la localizzazione/indirizzo sul territorio comunale dello sportello presso il quale verrà espletato il servizio, che dovrà essere operativo a decorrere dalla data di inizio del servizio stesso. **La mancata apertura dello sportello, così come la sua sospensione nel periodo di vigenza del contratto, comporta la revoca dell'affidamento ed il risarcimento di eventuali danni occorsi all'Ente**, così come definito al successivo art. 28.
3. Al fine di assicurarne il regolare funzionamento, l'istituto tiene distinto da ogni altro servizio quello della Tesoreria del Comune.
4. Per tutte le attività di gestione del Servizio di Tesoreria, il Tesoriere mette a disposizione personale qualificato idoneo e sufficiente per la corretta e funzionale esecuzione dello stesso. Il Tesoriere indicherà un referente (facente parte del personale della Banca) al quale il Comune potrà rivolgersi per la soluzione immediata di eventuali necessità operative, nonché ogni eventuale successiva variazione del nominativo del referente stesso.

Art. 7 - Gestione del servizio

1. Il Tesoriere deve garantire, senza oneri a carico del Comune, l'operatività di un servizio tipo web (portale) per l'interscambio di dati e documentazione che consenta in particolare:
 - il download (anche in formato excel) dei movimenti di cassa in entrata ed in uscita, sia relativi ad ordinativi di incasso o di pagamento già emessi, sia riferiti a movimenti ancora da regolarizzare;
 - la stampa delle quietanze di incasso e di pagamento;
 - la visualizzazione giornaliera del saldo di conto corrente di Tesoreria e di eventuali sottoconti;
 - la gestione dei flussi MAV e SDD;
 - l'inoltro dei flussi relativi a mandati, reversali, dati di bilancio, variazioni di bilancio, distinte di pagamento (es. stipendi, compensi scrutatori ecc.);
 - pagamenti tramite modello F24 ed eventuali altre modalità di pagamento on-line (*Sistema dell'Home Banking – CBI – Corporate Banking Interbancario*);
 - invio e ricezione di messaggi/segnalazioni tra Comune e Tesoriere (quali, a titolo esemplificativo, quelli previsti al punto 12 dell'art. 10);
 - ricerca ABI e CAB degli Istituti bancari.
2. Il Tesoriere deve adottare ogni accorgimento tecnico necessario per rendere compatibile il proprio sistema informatico con quello in uso presso l'Ente, senza alcun onere per l'Ente medesimo anche in conseguenza di modifiche successive.
3. L'aggiudicatario, qualora diverso dall'attuale Tesoriere, dovrà mettere a disposizione entro 15 giorni dall'aggiudicazione, ancorché non efficace, il portale web in ambiente di test per consentire le necessarie simulazioni e la formazione al personale.
4. Il Tesoriere assicura inoltre la disponibilità, in tempo reale ed in via informatica, dei dati relativi alla situazione contabile, al saldo di cassa e all'ammontare dei pagamenti, relativi ai titoli già presi in carico dal Tesoriere medesimo, da effettuarsi il giorno successivo o ad altra data, con separata evidenziazione di quelli da estinguersi mediante commutazione in entrata.
5. I provvisori di entrata e di uscita dovranno essere messi a disposizione dal Tesoriere al Comune, al massimo entro il giorno lavorativo successivo all'operazione, mediante un flusso informatico riportante i dati principali e quantomeno: la denominazione del versante, la data, la descrizione del versamento e l'importo nel formato e secondo le specifiche fornite dal Comune, affinché possano essere letti dal programma di contabilità in uso al momento dell'entrata in vigore della Convenzione.
6. Il Tesoriere si impegna a fornire al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento i dati relativi all'andamento del saldo complessivo di cassa giornalmente con specificazione del dato relativo ai fondi vincolati nella destinazione.
7. Il Tesoriere deve altresì assicurare la funzionalità dei collegamenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 18 febbraio 2015 "Codificazioni, modalità e tempi per l'attivazione del SIOPE per gli enti locali" e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 9 giugno 2016.
8. Qualora il Comune richieda dati ed informazioni che non siano già previsti nelle attività di cui ai precedenti commi, i tempi per la fornitura o la messa a disposizione degli stessi sono di volta in volta concordati con il Tesoriere.
9. L'onere per la gestione, manutenzione, aggiornamento, incluso le modifiche richieste da variazioni della normativa (escluso nuove funzionalità), e supporto agli operatori del Comune, per le procedure informatiche, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati dall'Ente, è a totale carico del Tesoriere. Con riferimento alla gestione mediante ordinativo informatico caratterizzato dall'applicazione della firma digitale, così come definita dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono concordati flussi informatici

bidirezionali tra Ente e Tesoriere e soggetti terzi gestori del servizio per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale.

10. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con semplice scambio di corrispondenza. Il Tesoriere ha l'onere di costruire e/o adeguare interfacce informatiche, efficienti ed efficaci per il servizio in oggetto e per l'operatività dell'Ente, verso i sistemi informatici dell'Ente, anche tenuto conto di quanto prescritto dalle norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili, fornendo inoltre supporto operativo e collaborazione all'Ente in forma gratuita.

Art. 8 - Condizioni e spese per lo svolgimento del servizio

1. Il Servizio di Tesoreria è gestito senza diritto del Tesoriere ad alcun compenso, dovendosi intendere affidato ed accettato a condizione di gratuità. Pertanto il Tesoriere non potrà applicare commissioni ai debitori del Comune per la riscossione delle entrate effettuate per cassa sul conto di Tesoreria. Analogamente non potranno essere applicate commissioni ai beneficiari di pagamenti effettuati da parte del Comune. E' altresì escluso l'addebito al Comune o ai beneficiari dei pagamenti di spese interbancarie, compensi o commissioni di qualsivoglia natura per i pagamenti eseguiti a mezzo bonifico nazionale.
2. Il Tesoriere non applicherà alcuna commissione a carico dell'Ente per il servizio bancario di "addebito diretto SEPA", relativo sia ai pagamenti che a riscossioni effettuati sia da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal Tesoriere che dai titolari di conto correnti accesi presso filiali del Tesoriere, mentre provvederà ad applicare la commissione come da offerta in sede di gara per altri servizi bancari relativi sia a pagamenti che a riscossioni (ad esempio MAV, ecc) effettuati sia da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal Tesoriere sia dai titolari di conti correnti accesi presso filiali del Tesoriere.
3. Il Tesoriere, a richiesta, rilascia garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori ai sensi del successivo art.15. La commissione per il rilascio di tale garanzia sarà applicata come risulta dall'offerta presentata in sede di gara.
4. Le valute per le riscossioni sono così stabilite:
 - ❖ riscossioni in contante, assegni circolari e assegni bancari tratti sul tesoriere: 0 giorni, pari data operazione;
 - ❖ riscossioni di assegni bancari tratti su altre banche: 0 giorni, pari data operazione;
 - ❖ riscossioni relative ai prelevamenti dai c/c postali intestati al Comune: 0 giorni, pari data operazione;
 - ❖ riscossioni relative a versamenti da cassa continua: 0 giorni, pari a data operazione.

Le parti danno atto al riguardo che "data operazione" corrisponde a data di contabilizzazione da parte del tesoriere.

5. Le valute per i pagamenti sono così stabilite:
 - ❖ pagamenti con accredito su c/c bancario del beneficiario: 0 giorni, pari data operazione;
 - ❖ pagamenti diretti al beneficiario: 0 giorni, pari data operazione;
 - ❖ pagamenti connessi a spese fisse, assicurazioni e contributi per assicurazioni sociali, imposte e tasse se effettuati allo sportello o se effettuati con accredito su conto corrente bancario: 0 giorni, pari data operazione.

Le parti danno atto al riguardo che "data operazione" corrisponde a data di contabilizzazione da parte del tesoriere.

6. Le valute per i versamenti e prelevamenti compensativi, per i giri contabili, nonché per i giri fra i diversi conti aperti a nome del Comune, delle aziende, organismi e gestioni speciali dipendenti, amministrati o finanziati dal Comune: valuta compensata.

7. Le valute da applicare ai creditori del Comune in relazione all'estinzione dei mandati di pagamento disposti con accreditamento in c/c bancario:
 - ❖ su c/c accesi presso l'istituto tesoriere ed associati: 0 giorni;
 - ❖ su c/c accesi presso altre banche: 1 giorno lavorativo.
8. Al Tesoriere non compete inoltre alcun indennizzo o compenso neppure per le maggiori spese, di qualunque natura, egli dovesse sostenere durante il periodo di affidamento in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.
9. Sono a carico del Tesoriere tutte le spese per la sede e uffici, l'impianto e la gestione del servizio, comprese quelle relative al proprio sistema informatico e per tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione o da norme di legge, pur se riferite ai necessari rapporti con il Comune.
10. Compete al Tesoriere il solo rimborso delle spese di spedizione degli avvisi, delle spese per bollettini postali, di bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e di pagamento qualora tali oneri siano a carico del Comune, per legge o convenzione, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli emessi. Il Tesoriere è altresì rimborsato degli eventuali oneri tributari che dovessero gravare su ogni altra documentazione prodotta.
11. Il rimborso di eventuali oneri a carico dell'Ente ha luogo con periodicità trimestrale; pertanto il Tesoriere procede alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria dei predetti oneri, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente emette i relativi mandati.
12. Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio e operazione bancaria non espressamente previsti dalla presente Convenzione, né contenuti nell'offerta, eventualmente richiesti dal Comune, sulla base delle migliori condizioni applicate alla clientela e secondo le modalità di volta in volta concordate tra il Responsabile del Servizio Finanziario ed il Tesoriere, comprese ulteriori attività di natura contabile/finanziaria derivanti dall'attribuzione di nuove competenze all'Ente.

Art. 9 - Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso sotto forma di reversali dematerializzate firmate digitalmente da dipendenti dell'Ente specificatamente designati, di cui l'Ente si impegna a comunicare generalità e qualifiche, nonché tutte le successive variazioni. Il Tesoriere si impegna ad agevolare l'attività di riscossione dell'Ente mettendo a disposizione dei debitori dell'Ente stesso tutti i canali di pagamento agevolato previsti dalla normativa interbancaria e SEPA. Inoltre gli ordinativi devono contenere l'indicazione di codifiche introdotte dal Decreto del Ministro dell'Economia e finanze 18/02/2005 "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali" e relativi aggiornamenti, nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative.
2. La Tesoreria si impegna, inoltre, ad attivare almeno 3 postazioni POS/Pagobancomat con apparecchi che abbiano la possibilità di collegamento tramite rete locale LAN e/o SIM telefonica dati. Le postazioni devono essere abilitate anche all'incasso con carta di credito senza oneri di fornitura, installazione, gestione, manutenzione e commissione a carico dell'Ente. L'installazione, la gestione e la manutenzione di ciascuna apparecchiatura eccedente quelle offerte gratuitamente è a costo zero per l'Ente; il costo di fornitura e la commissione applicata sarà come da offerta in sede di gara.

Il Tesoriere mette a disposizione del Comune un sistema di pagamento elettronico che permetta di accettare pagamenti, per i servizi già addebitati agli utenti, attraverso carta di credito interagendo con le procedure informatiche dell'Ente. Il servizio viene attivato gratuitamente.

Le spese di gestione saranno quantificate in sede di gara.

Il Tesoriere si obbliga ad interfacciare il sistema "PagoPA", in fase di realizzazione a livello provinciale e statale, alle condizioni che saranno oggetto di specifica successiva pattuizione.

Il Tesoriere è tenuto a garantire che sia sempre attiva la consulenza tecnica tra il Comune ed il gestore dei servizi connessi al pagamento elettronico e ad altre forme di riscossione.

3. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Devono essere in particolare indicati:

- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del debitore;
- la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- la causale del versamento;
- l'imputazione in bilancio;
- la codifica di bilancio;
- la voce economica;
- il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'eventuale indicazione dei vincoli di destinazione delle somme;
- la codifica prevista dal sistema SIOPE, secondo le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi del sistema;
- altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative.

4. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, come previsto dalla normativa. Gli incassi effettuati dal Tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'Ente, con rilascio della quietanza di cui all'art. 214 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.

5. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente oltre all'indicazione della dettagliata causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione ai sensi del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente; detti ordinativi devono recare un espresso riferimento ai dati comunicati dal Tesoriere.

6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento è effettuato dal Tesoriere con cadenza stabilita nel Regolamento di contabilità dell'Ente, avendo cura di lasciare sul conto corrente postale un importo minimo sufficiente alla copertura delle spese fisse del conto. Il Tesoriere accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria il giorno stesso in cui ha la disponibilità della somma prelevata. Gli oneri postali inerenti l'operazione di prelievo sono a carico del Tesoriere.

7. Le somme di soggetti terzi depositate per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere su un conto corrente infruttifero abilitato anche ai versamenti fiscali inoltrati tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate.

8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Gli eventuali versamenti effettuati con assegni dall'Ente stesso, dal suo economo, da riscuotitori speciali o da terzi, verranno accreditati al conto di tesoreria solamente quando il titolo sarà reso liquido oppure con contestuale recupero delle commissioni tempo per tempo previste per gli incassi della specie.

Art. 10 - Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi tramite la procedura informatizzata dell'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di contabilità dell'Ente, ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. Inoltre gli ordinativi devono contenere l'indicazione di codifiche introdotte dal Decreto del Ministro dell'Economia e finanze 18/02/2005 "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali" e relativi aggiornamenti, nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative.
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi individuati dalle norme vigenti e in particolare dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Sugli stessi vengono evidenziati i riferimenti ai prelievi a valere su somme a specifica destinazione e riportate le indicazioni per l'assoggettamento o meno al bollo di quietanza.

I mandati di pagamento devono pertanto contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o Partita IVA;
- l'ammontare della somma linda, in cifre e in lettere, e netta da pagare;
- la causale del pagamento;
- l'imputazione in bilancio e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto);
- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- la codifica di bilancio;
- la voce economica;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa;
- la codifica prevista dal sistema SIOPE;
- altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative (CIG, CUP, ecc....)

4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti urgenti oltre che quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da contratti di somministrazione di energia, acqua, gas e servizi telefonici, secondo quanto previsto nel Regolamento di contabilità dell'Ente. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente e devono altresì riportare l'indicazione del numero di sospeso d'uscita emesso dal Tesoriere.
5. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
6. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente.
7. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 14, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.

Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato e, per quanto riguarda la competenza, entro i limiti consentiti dalla legge; per quanto riguarda i residui, entro i limiti delle somme residuate risultanti da apposito elenco fornito dal Comune.

8. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi individuati dalle norme vigenti e dal Regolamento di contabilità dell'Ente, ovvero non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta.
9. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato, o vi allega, la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. Il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica o digitale, in allegato al proprio rendiconto.
11. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il 1° giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere il quale procede al relativo pagamento entro la scadenza indicata sull'ordinativo. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il 3° giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. L'Ente si impegna a comunicare, qualora non indicato sull'ordinativo, eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o da eventuali contratti stipulati con terzi, per consentire al Tesoriere di darne esecuzione entro i termini richiesti. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di tardivo pagamento.
12. Qualora i pagamenti disposti non vadano a buon fine, il Tesoriere deve darne immediata comunicazione al Comune.
13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
14. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e/o che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza.
15. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di Tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
16. Il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'Ente, nonché il pagamento delle indennità di carica, gettoni e rimborsi spese corrisposti agli Amministratori comunali deve essere eseguito mediante accreditamento, con valuta compensata corrispondente al giorno di pagamento indicato dal Comune, delle competenze stesse in conti correnti bancari o postali segnalati da ciascun beneficiario, aperti presso qualsiasi istituto di credito italiano e straniero o presso qualsiasi filiale delle poste italiane e senza addebito di alcuna commissione. L'eventuale pagamento in contanti della retribuzione al personale dipendente, senza addebito di alcuna commissione, deve essere possibile presso qualunque filiale del Tesoriere, nei limiti consentiti dalla legge per le transazioni in contanti.
17. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge e secondo quanto disposto dal successivo art. 14.

Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo, non possa effettuare il pagamento ordinato dal Comune, deve darne immediata comunicazione al Servizio Finanziario.

18. Sono esenti da qualsiasi commissione, onere o spesa a carico sia del Comune che del beneficiario i pagamenti conseguenti a:
 - mandati con pagamento per cassa;
 - mandati che vengono estinti con accredito su conti correnti dell'istituto Tesoriere.
19. Le spese di bonifico a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti bancari su istituti diversi dal Tesoriere vengono stabilite nelle misure di seguito indicate:
 - per importi fino ad euro 5.000,00:commissioni euro 0,00;
 - per importi oltre euro 5.000,00:commissioni come da offerta (massimo euro 1,00).
20. Nel caso di pagamenti effettuati oltre i termini previsti dalla convenzione o per i quali non siano rispettate le scadenze o le valute, qualora vengano addebitati al comune interessi o sanzioni, anche di carattere tributario, il Tesoriere risponderà per il loro intero ammontare mediante rifusione al Comune.

Art. 11 - Trasmissione di atti e documenti

1. Il Tesoriere deve garantire l'idoneità, l'efficienza, l'efficacia, la sicurezza e l'intangibilità dei dati, delle proprie procedure, degli strumenti informatici a disposizione e dei relativi collegamenti al fine di assicurare l'esecuzione degli ordinativi di pagamenti e delle reversali di incasso mediante "mandato informatico" e "reversale informatica".
2. Il Tesoriere deve essere in possesso delle competenze e tecnologie che consentano di adottare soluzioni di firma digitale conformi a quanto previsto dalla normativa.
3. Il Tesoriere deve attivare, a proprie spese, le procedure necessarie al fine di consentire al Comune la puntuale gestione informatica del Servizio di Tesoreria, in ottemperanza allo standard necessario per lo scambio di documenti firmati digitalmente. Il Tesoriere supporterà l'Ente con proprio personale specializzato e offrirà consulenza gratuita relativamente al mandato informatico, alla firma digitale, alla reversale informatica ed altri documenti contabili informatici necessari.
4. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere con procedura informatizzata di trasmissione telematica e sottoscritti digitalmente da soggetti abilitati alla firma, ai sensi della normativa in materia.
5. Al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, le persone autorizzate e qualificate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, prodotti anche con firma digitale, ritirano il certificato digitale funzionante con l'applicativo dell'Ente. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo alla consegna del certificato.
6. Nel caso di malfunzionamento del sistema informatico, gli eventuali documenti cartacei emessi dovranno, ad avvenuto ripristino della funzionalità e con apposita procedura, essere sostituiti dagli equivalenti informatici, in modo da garantire l'allineamento e la consistenza degli archivi, con l'indicazione sui medesimi della dicitura *"Regolarizzazione operazione già effettuata con disposizione cartacea"* anche al fine di evitare un eventuali doppi pagamenti.
7. L'Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto, il Regolamento di contabilità, la deliberazione di nomina dell'Organo di Revisione oltre ad ogni atto riguardante direttamente o indirettamente le funzioni del Tesoriere, nonché le loro successive variazioni.
8. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette tra l'altro al Tesoriere:
 - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
 - l'elenco provvisorio dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario aggregati secondo la normativa vigente.
9. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette inoltre al Tesoriere:

- le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

**Art. 12 - Conservazione informatica
di mandati e reversali elettroniche e altri documenti contabili**

1. Il Tesoriere deve garantire a titolo gratuito all'Ente la conservazione elettronica dei mandati e delle reversali elettroniche, oltre ad eventuali altri documenti contabili afferenti la propria gestione, in conformità alle disposizioni normative in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici.
2. Il servizio di conservazione elettronica di mandati e reversali deve consentire l'accesso on-line al sistema di conservazione e la ricerca, visualizzazione e riproduzione, anche ai fini legali, del documento conservato.
3. Il Tesoriere, in proprio o avvalendosi di prestazioni di terzi abilitati, svolge la funzione di Responsabile della Conservazione ed assicura il corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di conservazione dei documenti.

Art. 13 - Delegazioni di pagamento

1. Il Tesoriere è tenuto, senza bisogno di particolare convenzione e per diretto effetto di quanto qui stabilito, ad assumere gli obblighi connessi alle delegazioni di pagamento che il Comune potrà emettere sulle proprie entrate, per garantire le rate dell'ammortamento per capitale ed interessi dei mutui e prestiti contratti.
2. Entro le rispettive scadenze, il Tesoriere deve versare ai creditori l'importo integrale delle predette delegazioni, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento. Qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme del Comune necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
3. Il Tesoriere ha quindi l'obbligo di effettuare i necessari accantonamenti, in funzione delle scadenze, anche tramite apposizione di vincolo sull'eventuale Anticipazione di Tesoreria.
4. L'estinzione delle delegazioni deve aver luogo nei modi e termini previsti dalle leggi, deliberazioni e contratti che le hanno originate.

Art. 14 - Anticipazioni di tesoreria

1. Ai sensi dell'art. 222 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, corredata dalla deliberazione di Giunta, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi (o nel diverso limite normativamente previsto) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio dell'Ente. Per consentire al Tesoriere di mettere a disposizione l'anticipazione di Tesoreria e di utilizzarla per i pagamenti fin dai primi giorni dell'esercizio finanziario, l'Ente si impegna a far pervenire la relativa richiesta, corredata della deliberazione dell'organo competente, entro la fine del mese di dicembre dell'esercizio precedente. L'anticipazione di tesoreria verrà gestita attraverso un apposito conto corrente bancario sul quale il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell'Ente l'ammontare globale dell'anticipazione accordata a norma di legge. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigore dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 16.

2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Sulle anticipazioni di che trattasi non è applicata alcuna commissione di massimo scoperto. Gli interessi sulle anticipazioni sono calcolati per il periodo e per l'ammontare dell'effettivo utilizzo delle somme.
4. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alle movimentazioni delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio. Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute rispettivamente del giorno di esecuzione.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Servizio di Tesoreria, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
6. In sede di prima applicazione, nelle more del perfezionamento della concessione degli affidamenti bancari, il Tesoriere è tenuto a garantire per effetto diretto della presente Convenzione, e senza la necessità di ulteriori richieste, a far data dal 1 gennaio 2017, la continuità degli affidamenti bancari concessi dall'attuale Tesoriere fino al 31 dicembre 2016.

Art. 15 - Garanzia fideiussoria

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 14.

Art. 16 - Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L'Ente, qualora abbia adottato il provvedimento di anticipazione dei fondi di tesoreria e nei limiti da esso indicati, può richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio Servizio Finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui. Il ricorso all'utilizzo di tali somme vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare attivata e libera da vincoli. L'utilizzo dei fondi viene attivato su specifica richiesta del Servizio Finanziario.
2. Il Comune non può richiedere l'utilizzo delle somme a specifica destinazione qualora non abbia ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza.

Art. 17 - Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il Tesoriere assume a titolo gratuito in custodia ed amministrazione, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra gratuitamente i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel Regolamento di contabilità dell'Ente o dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 18 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Il Tesoriere deve tenere una contabilità analitica idonea a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa previsti dalla legge, nonché le altre scritture che si rendono necessarie per assicurare una chiara rilevazione delle operazioni di Tesoreria.
2. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
3. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente, telematicamente, copia del giornale di cassa e, con la periodicità mensile, l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili, in tempo reale, i dati necessari per le verifiche di cassa in base a procedura informatizzata.
4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati richiesti, anche tramite comunicazione digitale, consentendo l'accesso agli stessi dati da parte dell'Ente.

Art. 19 – Servizio di Tesoreria a favore di altri soggetti pubblici collegati all'Ente

1. Il Tesoriere è obbligato ad assumere, su richiesta, anche nel corso della gestione e senza altra formalità, i servizi di Tesoreria e/o di cassa di organismi pubblici dipendenti dal Comune, quali consorzi, aziende speciali ed istituzioni, A.S.U.C., ecc..., alle medesime condizioni e norme previste dalla presente Convenzione, in quanto applicabili.
2. I Responsabili finanziari, e/o altre figure analoghe ed equiparabili, nonché i revisori dei conti, hanno gli stessi poteri e svolgono le stesse funzioni delle analoghe figure dell'Ente come stabilito e previsto dalla presente Convenzione.

Art. 20 - Vigilanza, verifiche ed ispezioni

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario sovrintende al Servizio Tesoreria ed al movimento dei fondi di cassa e dei valori in deposito, verificando in particolare:
 - il rispetto dei termini relativi ai pagamenti;
 - la puntuale riscossione delle entrate comunali;
 - l'esatta applicazione delle valute sulle riscossioni e sui pagamenti da parte del Tesoriere.
2. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.

Art. 21 - Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, ove effettivamente utilizzate, viene applicato un tasso di interesse annuo variabile pari all'Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), cui viene applicato uno spread, positivo o negativo, offerto in sede di gara, con liquidazione trimestrale degli interessi e franco di commissione sul massimo scoperto. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere tempestivamente i relativi mandati di pagamento.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio,

saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.

3. Sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria nonché ad altri conti correnti attivati o da attivare intestati agli Agenti Contabili viene applicato un tasso di interesse annuo variabile pari all'Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), cui viene applicato uno spread, positivo o negativo, offerto in sede di gara, con liquidazione trimestrale degli interessi creditori. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a credito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare.

Art. 22 - Resa del conto finanziario

1. Il Tesoriere rende all'Ente il conto della propria gestione di cassa entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario; il conto viene redatto sui modelli conformi a quelli approvati con la normativa tempo per tempo vigente e corredata dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. L'Ente provvede a trasmettere il conto alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la deliberazione esecutiva di approvazione del conto del bilancio, nonché la comunicazione dell'avvenuta trasmissione del conto del tesoriere alla Sede Giurisdizionale della Corte dei Conti, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto.

Art. 23 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di Tesoreria

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria e di eventuali danni causati all'Ente.
2. Il Tesoriere per la gestione del servizio di Tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso il Comune a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.

Art. 24 - Imposta di bollo

1. Su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, l'Ente indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 9 e 10, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 25 - Sponsorizzazioni

1. Il Tesoriere, in ragione delle potenzialità di sviluppo della propria attività derivanti dall'assunzione del servizio, assume l'obbligo di sottoscrivere contratti di sponsorizzazione per iniziative sociali, istituzionali e investimenti organizzati o patrocinati dal Comune, concordati con il Comune medesimo, per l'importo di cui all'offerta.

Art. 26 - Penali

1. In caso di inadempimenti alle obbligazioni della presente convenzione, il Comune, previa formale contestazione alla controparte, si riserva la possibilità di applicare una penale

giornaliera, in misura variabile da 100 (cento) a 2.000 (duemila) euro, in relazione alla gravità della violazione, per tutto il tempo nel quale l'inadempimento si protrae.

Art. 27 - Decadenza del Tesoriere

1. Il Tesoriere incorre nella decadenza dell'esercizio del servizio qualora:
 - commetta gravi o reiterati abusi od irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i pagamenti di cui al precedente art. 10;
 - non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione o interrompa lo stesso;
2. La dichiarazione di decadenza è formulata dall'Ente e deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.
3. Il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di decadenza, mentre è fatto salvo il diritto dell'Ente di pretendere il risarcimento dei danni subiti.
4. In caso di decadenza del Tesoriere si applica quanto previsto dal precedente art. 4, c. 2 e 3.

Art. 28 - Facoltà di recesso

1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, qualora il Comune dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
2. Qualora nuove disposizioni normative modifichino il regime di Tesoreria con effetti sui rapporti disciplinati dalla presente Convenzione, le parti possono richiedere l'adeguamento della Convenzione stessa.
3. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione qualora, nel corso della Concessione, venga a cessare per l'Ente l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto. In tal caso non spetta al Tesoriere alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere la Convenzione prima della scadenza in caso di gravi inadempienze da parte del Tesoriere degli obblighi derivanti dalla medesima, da disposizioni di legge e regolamento e degli altri atti aventi in genere valore normativo nell'esercizio del servizio di Tesoreria, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
5. In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile, qualora ricorrono le seguenti fattispecie:
 - a. mancata apertura dello sportello bancario sul territorio comunale come definito all'art. 6 entro i termini ivi previsti, o chiusura dello stesso prima della scadenza della Convenzione;
 - b. sopravvenuta causa di esclusione ai sensi di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e art. 80 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabili;
 - c. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
 - d. frode, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività nonché violazioni in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
 - e. inosservanza ripetuta, constatata e contestata delle norme di conduzione del servizio di Tesoreria ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'amministrazione, o vi sia stato grave inadempimento della banca stessa nell'espletamento dei servizi in parola.

La risoluzione della Convenzione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Tesoriere.

6. E' riconosciuta altresì all'Ente la facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora venga a mancare il possesso di uno qualsiasi dei requisiti richiesti nel bando di gara, non richiamati al comma precedente, o nel caso in cui gli indici di solidità patrimoniale (Common Equity Tier 1 ratio e Total Capital ratio) scendano al di sotto della soglia prevista dal sistema bancario; la verifica dei coefficienti potrà essere effettuata con riferimento ai dati contabili rilevati al 30.06 ed al 31.12 di ogni esercizio.

Art. 29 - Clausola sociale e copertura assicurativa

1. Il Tesoriere si impegna, per il personale utilizzato per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, al rispetto degli obblighi contributivi, dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e delle norme di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
2. Il Tesoriere, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operativi nell'attività oggetto della presente Convenzione.
3. A tal fine è data facoltà all'Ente di chiedere ed ottenere dal Tesoriere copia della documentazione relativa l'assolvimento delle obbligazioni sopra indicate

Art. 30 - Disposizioni in materia di anticorruzione

1. Si da atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento del Comune si applicano anche al Tesoriere, obbligato al loro rispetto dal momento della sottoscrizione della Convenzione per l'affidamento del Servizio.

Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 - Documento Unico per la Valutazione dei Rischi

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si da atto che non è richiesta la redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), non sussistendo rischi da interferenze tra l'Ente ed il Tesoriere nell'espletamento della concessione di cui trattasi. I costi per la sicurezza da interferenze possono considerarsi dunque pari ad euro 0,00.- (Euro Zero/00.-).

Art. 33 - Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio, sotto pena della risoluzione immediata del contratto, salvo il risarcimento di eventuali danni all'Ente.

Art. 34 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese contrattuali della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia e all'offerta presentata dal Tesoriere.

Art. 36 - Controversie e domicilio delle parti

1. Tutte le eventuali controversie scaturenti da interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto saranno devolute alla competente autorità giudiziaria ordinaria di Rovereto.
2. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come indicate nel preambolo della presente convenzione.

Spett.le
COMUNE DI LEDRO
Via Vittoria 5
38067 – LEDRO

FAC SIMILE

ISTANZA DI AMMISSIONE E POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Oggetto: **Bando di gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Ledro, per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2021, con opzione di rinnovo.**

A: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni nelle quali può incorrere per dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del medesimo testo unico:

PARTE I: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO ED ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Il sottoscritto _____, in qualità di Legale
Rappresentante dell'Impresa _____,
con sede in _____ (____),
Via _____, C.A.P. _____,
tel. _____ / _____ - fax. _____ / _____,
Partita IVA n. _____ PEC: _____
(*se recapito diverso dalla Sede Legale*)
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di (***barrare l'ipotesi ricorrente***):

- impresa singola
- consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 – (Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla L. n. 422/1909 e ss.mm.)
- consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) D.Lgs 50/2016
- capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito (*si allega il mandato collettivo speciale con rappresentanza*) avente la seguente composizione:

denominazione impresa	Quota/parte della fornitura/servizio eseguita
capogruppo	
Mandante 1	

Mandante 2		
Mandante 3		
Mandante 4		
Mandante 5		
Mandante 6		

consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc già costituito avente la seguente composizione:

denominazione impresa	Quota/parte della fornitura/servizio eseguita

G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico)

In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari costituendi:

L'operatore economico intende partecipare al raggruppamento¹ di tipo _____ così composto:

(indicare la tipologia: verticale, orizzontale, mista)

Impresa mandataria _____ quota _____ %

Impresa mandante _____ quota _____ %

In caso di aggiudicazione della gara, l'operatore economico si impegna a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, conformandosi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee.

Dichiara di non partecipare alla presente procedura di gara in alcuna altra forma, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 **CARICHE SOCIALI**

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita Codice fiscale	Carica
	Luogo _____ Data ____ / ____ / ____ C.F. _____	
	Luogo _____ Data ____ / ____ / ____ C.F. _____	

¹ La dichiarazione di cui al presente Allegato A deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa.

	Luogo _____ Data ____ / ____ / ____ C.F. _____	
--	--	--

Preso visione di **tutte le clausole** contenute nel bando, nell'elaborato denominato "Parametri per l'aggiudicazione" e nella Convenzione di Tesoreria, **accettandole senza riserva alcuna**

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA

per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Ledro, per il periodo 01.01.2017 - 31.12. 2021 con opzione di rinnovo.

PARTE II: MOTIVI DI ESCLUSIONE

Preso visione di quanto previsto all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, integralmente riportati nel bando di gara:

(Barrare l'ipotesi ricorrente)

- 1) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 L.P. n. 2/2016 e art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (PASSARE DIRETTAMENTE ALLA COMPILAZIONE DELLA PARTE III: REQUISITI DI ORDINE SPECIALE);
oppure
- 2) Sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. 24 L.P. n. 2/2016 e art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 relative ai seguenti motivi di esclusione:

Compilare l'ipotesi ricorrente (VEDI SUCCESSIVE LETTERE A), B), C))

A): MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI²

(Art. 24 L.P. n. 2/2016, art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016)

<input type="checkbox"/> Partecipazione a un'organizzazione criminale (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
<input type="checkbox"/> Corruzione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)
<input type="checkbox"/> Frode (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)

² La dichiarazione di cui alla presente lettera A va rilasciata, qualora il legale rappresentante o suo procuratore non ne abbiano diretta conoscenza:

- dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

<input type="checkbox"/> Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016)
<input type="checkbox"/> Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016)
<input type="checkbox"/> Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016)
<input type="checkbox"/> Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016)
Se la sentenza di condanna non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero non sia intervenuta riabilitazione: data della condanna: _____ durata della pena principale: _____
Se la sentenza di condanna stabilisce direttamente la durata del periodo di esclusione: data della condanna: _____ durata del periodo di esclusione: _____
Nei casi previsti all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico ha adottato misure per dimostrare la propria affidabilità: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI indicare quali: _____

B): MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI³

(Art. 24 L.P. n. 2/2016, art. 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24UE, art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016)

Pagamento di imposte o contributi previdenziali:
<input type="checkbox"/> L'operatore economico, non ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali
Indicare:
A. Importo imposte: euro _____
L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe?
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
B. Importo oneri contributivi: euro _____
L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo

³ Qualora l'operatore non abbia informazioni certe in merito a tale motivo di esclusione, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle entrate e degli enti previdenziali (INPS, INAIL,....)

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe?

SI NO

C): MOTIVI LEGATI I A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

L'operatore economico **ha commesso**, per quanto di sua conoscenza (compilare l'ipotesi ricorrente):

Violazione obblighi in materia di diritto ambientale

Violazione obblighi in materia di diritto sociale

Violazione obblighi in materia del lavoro

Se l'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale o del lavoro, indicare la violazione:

L'operatore economico:

(Barrare le ipotesi ricorrenti)

è ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186 RD 267/1942)

ha depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato in continuità aziendale

di essere, in quanto curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio

Si rinvia alle prescrizioni contenute sul punto del bando di gara (art. 110 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 186 bis RD 267/1942)

L'operatore economico si è reso colpevole di illeciti professionali.

In caso affermativo, fornire le relative informazioni: _____

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto.

In caso affermativo, fornire le relative informazioni: _____

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili.

In caso affermativo, fornire le relative informazioni: _____

L'operatore dichiara inoltre l'insussistenza di tutti gli altri motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

PARTE III: REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

In merito ai requisiti di ordine speciale, l'operatore economico dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal bando di gara ed in particolare:

di essere iscritto al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per lo svolgimento di attività riguardanti l'esercizio del

credito, la raccolta del risparmio, servizi bancari e finanziaria ed attività similari presso l'ufficio del Registro di _____, al n. _____;

- di aver gestito**, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, **il Servizio di Tesoreria secondo la legislazione italiana per conto di almeno n. 5 Enti come di seguito specificati, aventi popolazione NON inferiore a 5.000 abitanti** (Per la definizione di "Ente" si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50), **di cui si allega elenco con indicazione puntuale, per ciascun servizio, del periodo di erogazione e dell'oggetto.**
- di essere in possesso dell'abilitazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 o soggetti abilitati all'esercizio del servizio tesoreria ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;**
- di possedere** - o impegnarsi ad attivare entro la data di inizio del servizio - almeno **uno sportello bancario**, come previsto dall'art. 6 della Convenzione di Tesoreria. In caso di mancata attivazione entro la data di inizio del servizio il Comune risolverà il contratto per grave inadempimento, con addebito dei danni nei confronti dell'operatore economico.

B: ALTRE DICHIARAZIONI

L'operatore economico dichiara:

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il COMUNE DI LEDRO da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo/e ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.;
- di avere preso visione del "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dal Comune di Ledro con deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 19/11/2014, il cui art. 2 estende l'ambito soggettivo di applicazione del Codice "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione" e la cui violazione comporterà la risoluzione o la decadenza dal rapporto con l'Amministrazione comunale;
- di non svolgere incarichi di amministratore per il Comune di Ledro ovvero di presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dal Comune di Ledro;
- di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, salvo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire direttamente la documentazione accedendo ad una banca dati che sia disponibile gratuitamente.

Luogo e data, _____

FIRMA (del Legale rappresentante) _____

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Rovereto intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003 sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento del servizio;
- il titolare del trattamento è il Comune di Rovereto;
- responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Spett.le
COMUNE DI LEDRO
Via Vittoria 5
38067 – LEDRO

FAC SIMILE
POSSESSO DEI REQUISITI EX ART. 24 L.P. n. 2/2016 SOGGETTI ART. 80 COMMA 3
D.LGS. N. 50/2016¹ E IMPRESE CONSORZIATE

Oggetto: **Bando di gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Ledro, per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2021, con opzione di rinnovo.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000

PARTE I: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Denominazione:		
Sede		
Via/Piazza:	n.	C.A.P.
Codice Fiscale	P.IVA	
Indirizzo PEC		
Carica sociale ricoperta:		

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni nelle quali può incorrere per dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del medesimo testo unico, presa visione di quanto previsto all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

¹ La dichiarazione di cui alla presente va rilasciata, qualora il legale rappresentante o suo procuratore non ne abbiano diretta conoscenza:

- dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

DICHIARA

(Barrare l'ipotesi ricorrente)

- 1) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 L.P. n. 2/2016 e art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;

oppure

- 2) Sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. 24 L.P. n. 2/2016 e art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 relative ai seguenti motivi di esclusione:

Compilare l'ipotesi ricorrente

MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

(Art. 24 L.P. n. 2/2016, art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016)

<input type="checkbox"/> Partecipazione a un'organizzazione criminale (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
<input type="checkbox"/> Corruzione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)
<input type="checkbox"/> Frode (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)
<input type="checkbox"/> Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016)
<input type="checkbox"/> Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016)
<input type="checkbox"/> Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016)
<input type="checkbox"/> Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016)
Se la sentenza di condanna non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero non sia intervenuta riabilitazione: data della condanna: _____ durata della pena principale: _____
Se la sentenza di condanna stabilisce direttamente la durata del periodo di esclusione: data della condanna: _____ durata del periodo di esclusione: _____
Nei casi previsti all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico ha adottato misure per dimostrare la propria affidabilità:

NO

SI indicare quali: _____

Luogo e data, _____

FIRMA

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"**

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Rovereto intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003 sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento del servizio;
- il titolare del trattamento è il Comune di Rovereto;
- responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

COMUNE DI LEDRO
DATI E INFORMAZIONI SUL SERVIZIO TESORERIA

Tesoreria: Cassa Rurale di Ledro BCC scarl, a mezzo Cassa Centrale B.C.C. Nord Est

Giacenza media annua di cassa nell'ultimo quinquennio:

Anno	Giacenza media di cassa
2011	560.332,95
2012	280.980,85
2013	293.406,02
2014	967.167,07
2015	1.559.592,67

Utilizzo anticipazioni di cassa nell'ultimo quinquennio

Anno	Utilizzo medio annuale anticipazione	Importo massimo utilizzato
2011	1.175,36	---
2012	46.619,13	---
2013	35.765,29	160.640,78
2014	82.035,52	283.542,24
2015	0,00	0,00

Incassi e pagamenti nell'ultimo quinquennio

ANNO	NUMERO REVERSALI	TOTALE REVERSALI EMESSI
2011	1728	12.822.464,28
2012	1764	13.185.602,69
2013	1628	12.554.541,59
2014	1718	15.043.807,44
2015	2925	13.437.458,29

ANNO	NUMERO MANDATI	TOTALE MANDATI EMESSI
2011	3985	13.816.413,58
2012	4145	13.180.519,61
2013	4120	12.684.135,22
2014	4301	13.360.802,29
2015	4116	13.384.806,41

Oneri bancari

ANNO	SPESE E BOLLI	COMMISSIONI SU RID ALTRE BANCHE	COMMISSIONI SU FIDEISSIONI
2010	141,46	0,00	193,00
2011	149,76	0,00	193,00
2012	64,31	1.120,00	0,00
2013	108,91	1.279,00	0,00
2014	122,60	1.257,00	0,00
2015	108,80	1.299,00	0,00

Interessi passivi su anticipazione

ANNO	INTERESSI PASSIVI
2011	12,30
2012	60,50
2013	35,57
2014	81,40
2015	0,00



COMUNE DI LEDRO PROVINCIA DI TRENTO

Deliberazione N. 128 DEL 03/11/2016 di Giunta Comunale

OGGETTO: Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2021. Approvazione del Bando di Gara, dei parametri per l'aggiudicazione ed ulteriori allegati. CIG Z111BD81C4.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo del Comune di Ledro per dieci giorni consecutivi dal 04/11/2016 al 14/11/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Flavia Brunelli



COMUNE DI LEDRO PROVINCIA DI TRENTO

Deliberazione N. 128 DEL 03/11/2016 di Giunta Comunale

OGGETTO: Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2021. Approvazione del Bando di Gara, dei parametri per l'aggiudicazione ed ulteriori allegati. CIG Z111BD81C4.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/11/2016

- | | |
|-----|--|
| [] | dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L. |
| [X] | dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L. |

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Flavia Brunelli



